

Allegato "B" ai nn. 6552 - 4921 di rep.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Il Bel San Michele" o.n.l.u.s." potrà altresì essere impiegato l'acronimo IBSM o.n.l.u.s. ", che assume a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto la denominazione di "Il Bel San Michele" Organizzazione di Volontariato", in breve "Il Bel San Michele ODV" o "BSM ODV".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" I contenuti e la struttura dell'Associazione, organismo aperto, autonomo, apartitico ed apolitico, sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Pavia.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità e oggetto

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività di tutela, promozione e valorizzazione artistica, architettonica e storica del complesso di San Michele in Pavia, vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 40 (Testo Unico dei Beni Culturali).

Tali attività hanno ad oggetto:

- Interventi di tutele e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale degli scopi della associazione;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello svolgimento di tale attività l'associazione potrà raccogliere fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art7 del D. Lgs.117/2017, presso privati, enti,

istituzioni pubbliche e private, sempre volti al recupero, restauro e valorizzazione del complesso di San Michele nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

L'Associazione potrà compiere atti e concludere operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni soggetto, nonché instaurare rapporti con altri soggetti di qualsiasi natura ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, nel promuovere tali attività, intende agire secondo le disposizioni del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. per gli enti del terzo settore.

In particolare ai sensi dell'art. 10 lettera i) del D. Lgs. 460/97 l'associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e assumerà a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto la locuzione di "Organizzazione di Volontariato", in breve "ODV".

Art. 5 - Soci

Sono soci dell'associazione le persone, fisiche o giuridiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto, alla conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, ad essere nominati alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme statutarie e le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ivi compresi i soci dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, svolgere la propria attività nel rispetto del programma annuale delineato e approvato dall'Assemblea e secondo modalità preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo, e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo che potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio, che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, la cui decisione è inappellabile.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; versare la quota associativa annua il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni ; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o private).

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun

caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare, né per successioni a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione;

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione dell'avviso di convocazione sia negli uffici ove ha sede l'associazione sia all'interno della chiesa e nell'oratorio di San Michele e verrà inviata ai soci a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente tra cui fax e posta elettronica o messaggio via telefono, purché tutti con

avviso di ricezione e con preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci non possono farsi rappresentare per delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, per la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti e aventi diritto.

La assemblea è presieduta dal presidente o, se impedito, da persona eletta dall'assemblea.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri il cui numero viene stabilito dall'assemblea al momento della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, predisporre un regolamento che disciplini il funzionamento interno dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare per dimissioni, revoca o altro impedimento, uno o più Consiglieri, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro un mese da tale evento per la nomina dei nuovi consiglieri, a cura di uno qualsiasi dei consiglieri ancora in carica o anche di uno dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci.

Spetta al Segretario stilare i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare la tenuta dei Libri.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il Segretario coadiuva altresì con il Presidente e il Tesoriere nell'esplicazione di tutte le attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Spetta al Tesoriere curare i libri contabili, redigere i bilanci, relazionare sulla gestione contabile dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 10 - Presidente

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, congiuntamente al Tesoriere; il Presidente può conferire

delega al Tesoriere per operare sui conti correnti dell'associazione.

Il presidente onorario partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sociali sono elettive e rese a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Art. 12- Esercizi sociali e bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 - Assicurazione.

L'associazione assicura i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. 117/2017, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

Art. 15 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. L'Assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato di apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si rendano necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli organi in carica alla data della delibera assembleare di modifica e approvazione del presente statuto cesseranno alla scadenza naturale del mandato.

Firmato

Vittorio Vaccari

Giorgio Beluffi

Copia in sette fogli conforme all'originale depositato nei miei atti ad uso consentito dalla legge.

Pavia li, 30 luglio 2018

LM *BM*

